

N. XXXXX/XXXXX REG.ORD.SOSP.

N. XXXXX/XXXXX REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale XXX del XXXXX, proposto da:
Corsaro Fabio Legale Rappresentante della Fondazione Sainte Croix Onlus,
rappresentato e difeso dall'avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con
domicilio eletto presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

contro

Comune di Bonate Sopra;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) dell'ordinanza di sospensione lavori n. 95/08 del 22.12.2008;
- b) del "preavviso di diffida inizio lavori ex art. 10 bis L. 241/90", prot. n. 2545/PG.bm del 16.02.2009, nella parte in cui, con riferimento alla D.I.A. in sanatoria presentata il 20.01.2009, diffida il ricorrente a non dare inizio ai lavori;
- c) della nota prot. n. 15959/13576, relativa alla pratica di Condono n. 11C/2004, nella parte in cui prevede la "non ammissibilità del condono a seguito di demolizione" del fabbricato denominato Officina 1;
- d) di tutti gli eventuali provvedimenti emessi dal Comune nel corso del giudizio, in relazione al contenzioso;

e per il risarcimento del danno conseguente al fermo del cantiere dal 31.12.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'ordinanza di sospensione dei lavori ha naturalmente perduto la propria efficacia per effetto del decorso del termine di 45 giorni previsto dalla legge a far data dalla sua avvenuta notificazione;
- che il preavviso comunicato ai sensi dell'art. 10 bis può ritenersi atto autonomamente lesivo nella misura in cui impone la sospensione dei lavori in vista del possibile atto negativo di secondo grado incidente sulla DIA presentata dal ricorrente;
- che, dalla documentazione prodotta, non sembrerebbe essere intervenuto, né previsto, alcun mutamento di destinazione d'uso incompatibile con la destinazione urbanistica prevista dal PRG, bensì esclusivamente una sistemazione del preesistente cortile;
- che, nonostante in più punti del ricorso si dia atto del fatto che i lavori sono già stati parzialmente eseguiti (tant'è che la stessa D.I.A. è stata qualificata come "in sanatoria"), anche in ragione del ritardo con cui l'Amministrazione è intervenuta, essi sembrerebbero non essere stati ancora terminati con conseguenti onerosi costi in termini di fine cantiere;

- che un eventuale ripristino ben potrebbe essere disposto anche dopo il completamento dei lavori, senza che ciò possa avere particolari riflessi negativi sull'ambiente o sull'utilizzo del territorio;

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso appaiano provvisti di sufficiente fumus boni iuris, per cui, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta, ancorché limitatamente al “preavviso di diffida inizio lavori ex art. 10 bis L. 241/90” di cui alla lettera b);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno XXXXXXXXX con l'intervento dei Magistrati:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Consigliere

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2009

IL SEGRETARIO